



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. **17758** 62/11/2015 del **30 LUG. 2015** / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea
Dipartimento Agricoltura
Area 4

PALERMO

(rif. nota n.35056 del 6 maggio 2015)

OGGETTO: Regolamento (CE) n.1407/2013. Definizione di impresa unica. Quesito.

1. Con la nota in riferimento, pervenuta a questo Ufficio il 26 maggio scorso, codesto Dipartimento rappresenta di avere ricevuto nel mese di ottobre 2014 una richiesta di parere da parte di un dottore commercialista relativa alla definizione di "impresa unica" ai sensi del Regolamento (18 dicembre 2013, n.1407/2013 (*relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis*) e alla conseguente modalità di determinazione corretta del massimale triennale, pari a 200 mila euro.

MM.
1005
In particolare, con la predetta richiesta il dottore commercialista specifica che due persone fisiche titolari di imprese individuali hanno ricevuto entrambe un aiuto in *de minimis* ai sensi del sopra citato Regolamento. Le stesse persone fisiche hanno insieme costituito una società in accomandita semplice (S.a.s.), nella quale rivestono l'uno il ruolo



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

di socio accomandante e l'altro di socio accomandatario, detenendo ciascuno il 50% del capitale sociale.

In considerazione del fatto che nella società in accomandita nessun socio detiene la maggioranza del capitale sociale, il commercialista ha chiesto di sapere se le tre imprese (la società in accomandita semplice e le due ditte individuali) siano da considerare come impresa unica e se, pertanto, gli aiuti ottenuti nell'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti dalle tre imprese si debbano o meno cumulare ai fini del raggiungimento del massimale triennale.

Al riguardo lo stesso esemplifica, in via generale, tre ipotesi:

- a) cumulo tra gli aiuti ottenuti dalla S.a.s., dall'impresa del socio accomandante e dall'impresa del socio accomandatario;
- b) cumulo tra gli aiuti ottenuti dalla S.a.s e dall'impresa del socio accomandatario;
- c) non cumulabilità tra gli aiuti delle tre imprese, non ravvisandosi la presenza di alcun soggetto dominante.

Da informazioni assunte a seguito di contatti informali, codesto Dipartimento ha appurato che il caso rappresentato è quello di una società in accomandita semplice che ha presentato domanda di aiuto nell'ambito della Misura 312, azione B, del PSR Sicilia 2007/2013 per la realizzazione di tettoie per la produzione e la vendita di energia da fonte rinnovabile, i cui soci accomandante e accomandatario hanno ricevuto un aiuto individuale *de minimis* sempre nell'ambito della stessa misura.

L'ispettorato provinciale di Messina ha archiviato l'istanza di aiuto presentata dalla società, in quanto ha ritenuto che l'ulteriore concessione farebbe superare il massimale



MM.
JDB

triennale di 200.000 euro previsto dal citato Regolamento anche per le ipotesi di impresa unica. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso gerarchico.

In data 28 ottobre 2014 codesto Dipartimento ha provveduto ad inviare apposito quesito alla Commissione Europea – D.G. Concorrenza, rappresentando la fattispecie in esame e richiedendo chiarimenti relativamente alla definizione di impresa unica, in particolare, con riguardo al controllo attraverso persone fisiche: la risposta della Commissione è pervenuta via mail in data 21 aprile 2015.

Con tale mail la Commissione - dopo avere fornito utili elementi di valutazione su come applicare la norma sull'impresa unica nel caso di persone fisiche che individualmente svolgono attività di impresa e insieme abbiano costituito una terza impresa - non si esprime sul quesito relativo alla sussistenza o meno del controllo delle imprese individuali sulla società in accomandita semplice, lasciando all'Amministrazione l'interpretazione del caso specifico.

Ciò posto, si chiede a questo Ufficio di esprimere un parere sul caso rappresentato, in quanto codesto Dipartimento ritiene che nella società in accomandita semplice, benché nessuno dei soci detenga la maggioranza del capitale sociale, si verifica una posizione di controllo o dominanza da parte del socio accomandatario, il quale risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

2. Sul quesito posto si osserva quanto segue.

Il Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n.1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, al considerando n. 4 fornisce la definizione di impresa, precisando che: "Ai fini



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MR.
1028

delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”.

Il richiamato “considerando” precisa, poi, che: “La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica” e che: “ Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica”.

I suddetti criteri sono forniti dall' art. 2, paragrafo 2, del Regolamento in esame che così statuisce: “Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica”.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MK
PWB

La norma citata fornisce, quindi, la definizione di impresa nell'ambito del diritto della concorrenza e individua le relazioni tra imprese che danno vita ad una impresa unica.

3. La Commissione Europea, nella mail del 21 aprile scorso, in lingua inglese, chiarisce, in relazione ai rapporti sussistenti tra persone fisiche, cosa debba intendersi per impresa unica.

Al riguardo la Commissione specifica, anzitutto, che è definita impresa un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dal modo in cui è finanziata.

Questa entità può essere una persona fisica o giuridica purché la stessa svolga attività economica: per esempio, fornire beni o servizi sul mercato.

Pertanto, laddove una persona fisica sia qualificabile come impresa, le entità legali controllate da questa persona fisica saranno considerate come impresa unica.

La Commissione specifica, tuttavia, che la mera titolarità di azioni da parte di una persona fisica normalmente non va considerata come svolgimento di un'attività economica. Se le imprese sono controllate da due persone fisiche diverse, queste non formano un'impresa unica, indipendentemente dall'attività perseguita.

MM
RDS
Inoltre, anche se le persone fisiche che hanno costituito una società sono considerate imprese, se nessuno dei due soggetti ha il controllo sulla terza impresa (visto che ognuno detiene il 50% del capitale sociale) è improbabile che quest'ultima impresa sia parte di



una impresa unica con ognuna delle due imprese individuali appartenenti alle due persone fisiche.

In altri termini, la Commissione enuncia un principio di sostanza per il quale vi è impresa unica solo se effettivamente (giuridicamente o di fatto) una persona fisica titolare di un'impresa individuale controlli anche la società che ha costituito insieme ad altre persone fisiche.

È probabile, dice la Commissione, che tale circostanza non si verifichi laddove due persone fisiche, qualificabili come impresa, detengano il 50% ciascuna del capitale sociale della società che hanno costituito insieme. La Commissione non esclude però a priori che ciò possa avvenire.

Né, invero, la Commissione sarebbe potuta giungere a conclusioni diverse dal momento che se, in linea di principio, è vero quanto dalla stessa affermato, è anche evidente che bisogna esaminare caso per caso le singole fattispecie, facendo riferimento alla peculiare disciplina applicata dagli Stati membri ai diversi tipi di società costituite secondo quanto previsto dal diritto nazionale.

4. Ciò posto, appare necessario esaminare le norme che disciplinano la società in accomandita semplice (S.a.s.) nel diritto italiano.

La predetta società, rientrando nel novero delle società di persone che possono esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale, è disciplinata dagli articoli 2313-2324 del codice civile sul modello della società in nome collettivo (S.n.c.), con gli adattamenti resi necessari dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti.

I primi (accomandatari) sono coloro che amministrano la società, assumendo illimitatamente il rischio dell'attività svolta, come i soci di una società in nome collettivo; i secondi (accomandanti) sono coloro che rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita, ma non possono amministrare la società, pena l'assunzione di responsabilità solidale e illimitata (c.d. divieto d'immistione).

Grazie a questa forma ibrida, la società in accomandita semplice rappresenta una via di mezzo tra una società di persone ed una di capitali, avvalendosi della duttilità e semplificazione burocratica delle società di persone pur godendo della possibilità di avere soci il cui rischio d'impresa sia limitato all'investimento fatto nella società.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame – relativa, si ribadisce, ad una società in accomandita semplice che ha presentato domanda di aiuto nell'ambito della Misura 312, azione B, del PSR Sicilia 2007/2013 per la realizzazione di tettoie per la produzione e vendita di energia da fonte rinnovabile, i cui soci accomandante e accomandatario hanno entrambi ricevuto un aiuto individuale *de minimis* - non può che condividersi l'orientamento espresso da codesto Dipartimento.

Infatti, ciò che rileva nel caso in esame, al fine di stabilire se siamo in presenza o meno di un'impresa unica, non è tanto la considerazione che nessuno dei due soci detenga la maggioranza del capitale sociale, quanto, piuttosto, che all'unico socio accomandatario è affidata l'amministrazione della società.

Quest'ultimo assume, quindi, la veste di “entità giuridicamente controllante” un'altra entità (cfr. art.2, paragrafo 2, lett. c), del citato Regolamento (CE) n.1407/2013), per cui, ad avviso dello Scrivente, ai fini del raggiungimento del massimale triennale, gli aiuti



MM
MDS

percepiti dalla società in accomandita vanno cumulati con quelli già percepiti dall'impresa individuale del socio accomandatario.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

MR Brancato

M. Mattarella



AVV. UFFICIO LEGISLATIVO
ROMEO PALMA

